

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2855 del 05/06/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - Società VI.GI. di Vincenzi M. e Giliberti V. snc con sede legale ed attività in comune di Ferrara. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 10/01/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di bar-ristorante-pizzeria.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2954 del 05/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 4677/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Società **VI.GI. di Vincenzi M. e Giliberti V. snc** con sede legale ed attività in comune di Ferrara. Istanza presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 10.01.2017. Autorizzazione Unica Ambientale per esercizio dell'attività di bar – ristorante – pizzeria.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Ferrara in data 10.01.2017, data di avvio del procedimento, prot. SUAP n. 2359 (trasmessa dal SUAP ad Arpae – SAC in data 30.01.2017, assunta al PGFE/2017/928), dalla società **VI.GI. di Vincenzi M. e Giliberti V. snc**, nella persona di Massimiliano Vincenzi in qualità di Legale rappresentante, con sede legale ed attività in comune di Ferrara – via Pelosa n. 20, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Vista la richiesta di integrazioni da parte di questa Struttura, inviata al SUAP con nota PGFE/2017/1692 del 17/02/2017;
- Vista la richiesta di integrazioni del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara prot. 2515 del 13/02/2017,
- Vista la nota del 22/02/2017 con cui il SUAP ha richiesto integrazioni alla ditta relative alla pratica presso il Consorzio di Bonifica di cui sopra, e del Settore Ambiente del Comune di Ferrara per la matrice scarichi, e di sospensione di termini di conclusione del procedimento;

- Vista nota di Hera spa prot. Gen. 12490 del 2/02/2017, di certificazione che l'immobile è inserito in zona non dotata di pubblica fognatura;
- Vista la richiesta di proroga da parte della società per la presentazione delle integrazioni richieste, accordata dal SUAP del Comune di Ferrara in data 6/04/2017 per un tempo di 30 giorni;
- Viste le integrazioni presentate dalla società al SUAP e trasmesse dal SUAP ad Arpae in data 13/03/2017, assunte al PGFE/2017/2763;
- Viste le ulteriori integrazioni presentate dalla ditta a chiarimento di quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, trasmesse dal SUAP ad Arpae in data 12/05/2017, assunte al PGFE/2017/5853 del 22/05/2017;
- Visto il parere del Comune di Ferrara-Servizio Ambiente, assunto al PGFE/2017/5766 del 18/05/2017, relativo alla matrice rumore e alla matrice scarichi conforme al parere di HERA spa prot. Gen. 15727 del 9/02/2017, in sostituzione del parere precedentemente inviato in data 9/03/2017, in quanto era emerso, come esplicitato nel parere, che gli elaborati cartografici presentati erano difformi da quelli agli atti del Consorzio di Bonifica;
- Visto il parere del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara del 31/05/2017 Prot. 8907, favorevole allo scarico nello scolo Rinaldi;
- Considerato che trattasi di attività di bar-ristorante-pizzeria;
- Considerato che la suddetta istanza comprende:
 - il rilascio di autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (scolo Consorziale Rinaldi);
 - il nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- Visti

DIgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

- Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla società **VI.GI. di Vincenzi M. e Giliberti V. snc**, nella persona del Legale Rappresentante Massimiliano Vincenzi, con sede legale ed attività in comune di Ferrara - via Pelosa n. 20, CF 01337080384, per l'esercizio dell'attività di bar-ristorante-pizzeria.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI (SCOLO CONSORZIALE RINALDI)

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
2. Le fosse Imhoff e il filtro dovranno essere periodicamente svuotati e manutentati;
3. Relativamente agli interventi all'edificio adibito a ristorante, si dovrà dare comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara del collaudo tecnico e della fine lavori di installazione vasche e filtro, con presentazione della documentazione fotografica dei lavori effettuati;
4. Relativamente all'edificio adibito a civile abitazione identificato al foglio 155 mapp 21 sub 1 e 4 , prima dell'attivazione dello scarico e comunque non oltre 4 anni dal rilascio del presente atto, si dovrà installare un filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato per adeguare lo scarico. Di tali lavori si dovrà dare comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

B) RUMORE

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
2. nell'eventualità dovessero pervenire al servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il Comune si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune di Ferrara - Servizio Ambiente e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.